

N.R.G. 1139/2015



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 maggio 2015;

rilevato che i debiti per i quali è stata preannunciata l'esecuzione sono stati contratti dall'amministrazione giudiziaria in pendenza di sequestro preventivo;

che successivamente la società debitrice è stata sottoposta a sequestro di prevenzione (provvedimento n. 35/2014 RGMP);

che a mente dell'art. 30 d.lgs. n. 159/2011 il sequestro di prevenzione prevale su quello penale e che ai sensi dell'art. 55 stesso decreto "A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive";

ritenuto che, da un punto di vista strettamente cronologico, le obbligazioni assunte in pendenza di sequestro preventivo sono anteriori alla adozione della misura di prevenzione e, dunque, sotto questo profilo dovrebbero soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 55 cod. antimafia;

che tuttavia nella specie non ricorre la *ratio* sottesa alla predetta norma volta a tutelare unicamente i terzi di buona fede attraverso l'accertamento dell'estraneità di essi all'attività delittuosa del debitore (la tutela dei terzi viene garantita evitando il rischio che il proposto possa avvalersi di prestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni sottoposti alla misura reale, al fine di riottenerne la disponibilità), trattandosi di debiti contratti dalla stessa amministrazione giudiziaria;

che dunque non viene in rilievo un problema di bilanciamento dei contrapposti interessi, da un lato quello dello Stato di svolgere un'efficace azione di contrasto all'accumulazione di ricchezze illecite, restituendole alla collettività, dall'altro, quello dei terzi incolpevoli titolari di diritti su quelle ricchezze; sarebbe infatti una contraddizione in termini ritenere di dover sottoporre le obbligazioni assunte dall'amministratore giudiziario al medesimo regime previsto per le obbligazioni assunte dal proposto in quanto tale operazione presupporrebbe una assimilazione delle due figure;

ritenuto, dunque, che, trattandosi di credito legittimamente sorto nell'esercizio dell'impresa sotto sequestro (penale), amministrata da un amministratore di nomina giudiziaria, del suo adempimento risponda l'azienda con il suo intero patrimonio; diversamente, ove si sostenesse l'inammissibilità di azioni esecutive per il soddisfacimento coattivo di debiti assunti dall'amministratore giudiziario per l'esercizio dell'impresa si creerebbe, in difetto peraltro di espressa previsione legislativa, una

illegittima limitazione della responsabilità del debitore-Stato che non risponderebbe degli obblighi assunti per il periodo che va dal sequestro alla confisca per la continuazione – e l'eventuale incremento – di un'attività di impresa la quale diventa di sua proprietà a seguito di confisca definitiva, non senza considerare gli evidenti riflessi di una tale inammissibilità sui rapporti con i fornitori e lavoratori che – di fronte all'incertezza del soddisfacimento dei propri crediti – interromperebbero ogni relazione con l'amministrazione giudiziaria bloccando di fatto la prosecuzione dell'attività dell'azienda, frustrando le stesse esigenze di tutela sottostanti la misura preordinata alla conservazione del valore dell'azienda anche in vista della futura acquisizione al patrimonio dello Stato;

che, infine, non può neppure invocarsi il principio di cui all'art. 54 d.lgs. 159/2011 il quale prevede che i crediti prededucibili sorti nell'esercizio dell'azienda oggetto di sequestro siano soddisfatti dall'amministratore mediante prelievo delle somme disponibili "secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge", atteso che la disposizione non legittima l'amministratore giudiziario a procrastinare *ad libitum* l'adempimento delle obbligazioni contratte sotto la sua gestione aziendale, fornendogli solo un criterio guida nell'ordine dei pagamenti dei debiti funzionali all'attività economica dell'azienda, dovendo in ogni caso l'amministratore astenersi dall'assumere obbligazioni in caso di attivo insufficiente e proporre, laddove manchino concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, la messa in liquidazione dell'impresa;

osservato, con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, che parte opposta ha ammesso che il precetto contiene un errore materiale nella indicazione della somma dovuta a titolo di canoni di locazione pari ad €102.000,00 anziché €112.000,00;

che il pagamento di €10.000 effettuato con il primo bonifico non può essere imputato alla somma ingiunta atteso che questa si riferisce ai canoni maturati a decorrere dal mese di agosto 2012, nel mentre il predetto pagamento attiene al canone del mese di luglio 2012;

che invece è fondato il motivo di opposizione relativo alla richiesta di pagamento degli oneri condominiali per gli anni 2013 e 2014 atteso che il decreto ingiuntivo reca condanna al pagamento dei soli oneri condominiali relativi all'anno 2012 (cfr. intimazione di sfratto) e dunque per quelli degli anni 2013 e 2014 il creditore non può agire esecutivamente essendo sprovvisto di titolo esecutivo;

che, pertanto, sussiste il diritto della Baby Chic s.r.l. di agire esecutivamente limitatamente alla somma di €104.120,04 (€102.000,00 per canoni di locazione, €1.520,04 per oneri condominiali anno 2012, €600,00 per quota registrazione contratto anno 2012), oltre interessi legali, nonché onorari e spese liquidati in D.I. (€982,08);

P.Q.M.

revoca il decreto del 22-24 aprile 2015 con il quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

dichiara che la Baby Chic s.r.l. ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti della SGS Group s.r.l. limitatamente alla somma di €104.120,04 (€102.000,00 per canoni di locazione, €1.520,04 per oneri condominiali anno 2012, €600,00 per quota registrazione contratto anno 2012), oltre interessi legali, nonché onorari e spese liquidati in D.I. (€982,08), e per l'effetto sospende l'efficacia esecutiva del precetto per le maggiori somme intimate;

spese al merito.

Si comunichi.

Reggio Calabria, 26 giugno 2015

Il Giudice
dr.ssa Tiziana Drago